

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 *quater*,vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18 della direttiva 96/48/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2001/16/CE, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI di tali direttive.

(2) Sulla base dell'attestato di conformità emesso dall'organismo notificato e della documentazione tecnica che lo accompagna, l'ente appaltante o il suo mandatario redige una dichiarazione «CE» di verifica.

(3) Il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 96/48/CE e il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 2001/16/CE stabiliscono che il sottosistema viene verificato in ciascuna delle seguenti fasi: progettazione generale, struttura del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, e le prove del sottosistema terminato.

(4) Il concetto attuale di «prove del sottosistema terminato» non è sufficientemente chiaro e preciso. Si tratta di controllare la conformità del sottosistema alle disposizioni delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e alle altre disposizioni regolamentari che si applicano e di accertarsi che può essere messo in servizio, in particolare verificando le interfacce con i sottosistemi in condizioni di esercizio.

(5) Tuttavia vi sono delle prove che il fabbricante può effettuare sui singoli componenti di interoperabilità (CI) o sottosistemi indipendentemente dall'ambiente finale in cui il componente o il sottosistema sarà installato e utilizzato. Queste prove «indipendenti», utili e effettuate in fase finale, non dipendono dalla rete ferroviaria su cui il prodotto sarà messo in servizio.

(6) È pertanto necessario prevedere nell'allegato VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE la possibilità per il fabbricante di richiedere delle valutazioni preliminari (per la fase di progettazione o di produzione) che porteranno all'elaborazione di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell'organismo notificato. Sulla base di tali DIV, il contraente principale o il fabbricante potranno elaborare una «dichiarazione CE di conformità intermedia del CI o del sottosistema» per le fasi corrispondenti.

(7) Le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE vanno modificate di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VI della direttiva 96/48/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

⁽²⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

Articolo 2

L'allegato VI della direttiva 2001/16/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 2 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. INTRODUZIONE

La procedura di verifica "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che un sottosistema è:

- conforme alle disposizioni della direttiva,
- conforme alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato e che può essere messo in servizio.

2. TAPPE

La verifica del sottosistema avviene ad ognuna delle tappe seguenti:

- progettazione complessiva,
- produzione: fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto,
- prove del sottosistema terminato.

Per la fase di progettazione (ivi comprese le prove del tipo) e quella di produzione il contraente principale (o il fabbricante) o il suo mandatario stabilito nella Comunità può richiedere una valutazione preliminare.

In tal caso queste valutazioni portano alle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse dall'organismo notificato scelto dal contraente principale (o dal fabbricante). Questi a sua volta redige una "Dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema" per le fasi corrispondenti.

3. ATTESTATO

L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" elabora l'attestato di verifica destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica destinata all'autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" valuta la progettazione e la produzione del sottosistema.

Se del caso, l'organismo notificato tiene conto delle "dichiarazioni intermedie di verifica" (DIV) e per emettere l'attestato CE di verifica:

- verifica quanto segue:
 - che il sottosistema sia coperto dai DIV di progettazione e produzione pertinenti rilasciati al contraente principale (o il fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato per queste due fasi,
 - che il sottosistema prodotto sia conforme a tutti gli aspetti disciplinati dal DIV di progettazione rilasciato al contraente principale (o al fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato solo per la fase di progettazione,
- verifica che questi soddisfino adeguatamente i requisiti della STI e valuta gli elementi di progettazione e produzione che non sono coperti dai DIV di progettazione e/o produzione rilasciati al contraente principale (o al fabbricante).

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prova e controllo delle parti in calcestruzzo ecc.,
- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e dei sistemi automatici, istruzioni operative e di manutenzione ecc.,

- elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 3 incorporati nel sottosistema,
- copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
- se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) e, in tal caso, le dichiarazioni CE di conformità intermedia del sottosistema che accompagnano l'attestato di verifica CE, ivi compreso il risultato della verifica della loro validità effettuata dall'organismo notificato,
- se del caso, attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica "CE" che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

5. SORVEGLIANZA

- 5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" è garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'esecuzione dei suoi incarichi. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire tutti i documenti utili a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva; fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione. Ciò potrebbe richiedere la sua presenza in determinate fasi delle operazioni di costruzione.
- 5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Nel corso di tali visite l'organismo notificato può svolgere audit completi o parziali, fornisce in tale occasione un rapporto sulla visita e, se opportuno, un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione.

6. DEPOSITO

La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è allegata alla dichiarazione "CE" di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia della documentazione deve essere conservata dall'ente appaltante per tutta la durata dell'esercizio del sottosistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

7. PUBBLICAZIONE

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica "CE" ricevute,
- le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse o rifiutate,
- gli attestati di verifica emessi o rifiutati.

8. LINGUA

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.»
